

SILVIO MAUGERI c. ITALIA

ricorso n. 62250/00

sezione II[^], 8 luglio 2008

FATTO

Il ricorrente, nato nel 1940, risiede a Messina.

Il 2 ottobre 1986, l'Istituto di patronato per l'assistenza sociale ("IPAS") ricorreva al Pretore in funzione di giudice del lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento della legittimità del licenziamento del ricorrente. Nelle more del giudizio l'IPAS veniva posta in liquidazione coatta amministrativa. Il Tribunale di Roma, dinanzi al quale il ricorrente aveva proposto gravame avverso la decisione del giudice d'istanza, depositava la sentenza in cancelleria in data 1° aprile 1996.

Il 22 gennaio 2008 il ricorrente ha informato la cancelleria della Corte che la procedura di liquidazione coatta amministrativa era ancora pendente.

Il 13 ottobre 2001, il ricorrente presentava ricorso alla Corte d'appello di Perugia ai sensi della legge n° 89 del 24 marzo 2001, detta "legge Pinto", al fine di lamentare la durata eccessiva della sola procedura dinanzi al giudice del lavoro. La Corte d'appello adita, con una decisione del 2 febbraio 2002, considerando la durata della procedura sino al 1° aprile 1996 e, constatato il superamento della durata ragionevole, riconosceva al ricorrente la somma di 2 585 EUR a titolo di risarcimento dei danni morali subiti e 1 027 EUR per le spese legali.

DIRITTO

Il ricorrente, con ricorso introdotto in data 22 aprile 1997, ha lamentato dinanzi alla Corte la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali a causa della durata eccessiva della procedura interna, nonché dell'articolo 1 Protocollo 1 e dell'articolo 13.

La Corte considera ricevibile la sola doglianza relativa all'articolo 6 § 1 CEDU.

La Corte ritiene che il periodo da prendere in considerazione si estenda dal 2 ottobre 1986, data di introduzione del giudizio dinanzi al giudice d'istanza di Roma, sino al 1° aprile 1996, data di deposito della sentenza del Tribunale di Roma, per una durata complessiva di nove anni e sei mesi per due gradi di giudizio.

La Corte rileva che la Corte d'appello di Perugia ha potuto prendere in considerazione il periodo sino al 1° aprile 1996, data di deposito della sentenza. Di conseguenza un periodo di più di undici anni e nove mesi (dal 1 aprile 1996 al 22 gennaio 2008, data delle ultime informazioni fornite dal ricorrente) non ha potuto essere preso in considerazione. Tuttavia, la Corte nota che il ricorrente avrebbe potuto intentare un nuovo giudizio dinanzi alla Corte d'appello al fine di ottenere l'applicazione della nuova giurisprudenza della Corte di cassazione del 26 gennaio 2004 (si veda la sentenza n. 1339) e che la durata rimanente di undici anni e nove mesi sarebbe stata in sé ampiamente sufficiente a concretare una seconda violazione della medesima procedura (si veda la sentenza *Rotondi c. Italia*, n° 38113/97, §§ 14-16, 27 aprile 2000 e *S.A.G.E.M.A S.N.C. c. Italia*, n° 40184/98, §§ 12-14, 27 aprile 2000)

Di conseguenza, dato che il ricorrente aveva la possibilità di prevalersi della nuova

giurisprudenza e non l'ha fatto, la Corte ritiene di dover esaminare unicamente la durata della procedura oggetto di esame da parte della Corte d'appello.

La Corte riconosce che la durata della procedura debba essere considerata irragionevole e che vi è stata, dunque, violazione dell'articolo 6 § 1 CEDU.

APPLICAZIONE DELL'ART. 41

a. Danni

Il ricorrente, a titolo di risarcimento del danno morale subito, ha chiesto la somma di 9 809 EUR. Inoltre, a causa dell'impossibilità prolungata di recuperare il suo credito, chiede ulteriori 5 000 EUR a titolo di danno morale, oltre alla somma equivalente a tale credito, pari a 5 995,77 EUR, a titolo di danni patrimoniali.

La Corte rigetta la domanda relativa ai danni patrimoniali in quanto questa è oggetto della procedura interna di liquidazione e inoltre riguarda la doglianza *ex art. 1* Protocollo 1 già dichiarata irricevibile.

In ordine ai danni morali relativi alla violazione dell'art. 6, la Corte afferma che, in assenza di vie di ricorso interne, avrebbe potuto accordare la somma di 10 000 EUR. Il fatto che la Corte d'appello di Perugia abbia riconosciuto al ricorrente il 25,8% di questa somma conduce, secondo la Corte, ad un risultato manifestamente irragionevole. Di conseguenza, tenuto conto delle caratteristiche del ricorso "Pinto" e della sua giurisprudenza precedente, la Corte riconosce al ricorrente la somma di 1 950 EUR.

b. Spese

La Corte liquida, inoltre, alla ricorrente la somma di 2 000 EUR per le spese sostenute nella procedura dinanzi al giudice di Strasburgo.